

Nel corso del 2022 il Governo Italiano è intervenuto più volte per concedere alle imprese crediti d'imposta volti a fronteggiare il rincaro dei costi dell'energia e del gas.

Di seguito si riepilogano i maggiori interventi previsti ad oggi e frutto di una serie di normative che si sono susseguite nel corso del 2022.

Vista la complessità dei calcoli e le particolarità degli stessi, che ovviamente non possono essere illustrate specificatamente in questo breve articolo, chi fosse anche potenzialmente interessato a detti crediti si dovrà tempestivamente rivolgere al proprio consulente specializzato o, in mancanza e su specifica richiesta, lo studio potrà eventualmente fornire dei contatti di consulenti che offrono tale servizio.

IMPRESA NON GASIVORE/ENERGIVORE

ENERGIA ELETTRICA – IMPRESA NON ENERGIVORE

SPESE ENERGIA II TRIMESTRE 2022

SOLO PER CONTATORI DI POTENZA DISPONIBILE PARI O SUPERIORE A 16,5 KW

L'art. 3 del D.L. 21/2022 istituisce un credito d'imposta (cod. 6963, ris. 13/E/2022) per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore di cui al D.M. 21.12.2017. Il credito è pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

L'utilizzo del credito può avvenire in compensazione su modello F24 entro il 31.12.2022.

SPESE ENERGIA III TRIMESTRE 2022

SOLO PER CONTATORI DI POTENZA DISPONIBILE PARI O SUPERIORE A 16,5 KW

L'art. 6 del D.L. 115/2022 (co. 3) riconosce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica una agevolazione pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

L'utilizzo del credito può avvenire in compensazione su modello F24 entro il 30.06.2023.

Entro il 16.03.2023 dovrà essere trasmesso telematicamente una dichiarazione contenente i dati del credito d'imposta.

SPESE ENERGIA IV TRIMESTRE 2022

SOLO PER CONTATORI DI POTENZA DISPONIBILE PARI O SUPERIORE A 4,5 KW

Il co. 3 dell'art. 1 del D.L. 144/2022 istituisce un credito d'imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il credito è pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel IV trimestre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

L'utilizzo del credito può avvenire in compensazione su modello F24 entro il 30.06.2023.

Entro il 16.03.2023 dovrà essere trasmesso telematicamente una dichiarazione contenente i dati del credito d'imposta.

GAS NATURALE – IMPRESE NON GASIVORE

SPESE GAS II TRIMESTRE 2022

L'art. 4 del D.L. 21/2022 riconosce un credito d'imposta parametrato alle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale dalle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale ex art. 5 del D.L.17/2022. Il credito è riconosciuto in misura pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

L'utilizzo del credito può avvenire in compensazione su modello F24 entro il 31.12.2022.

SPESE GAS III TRIMESTRE 2022

L'art. 6 del D.L. 115/2022 (co. 4) riconosce un credito d'imposta alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

L'utilizzo del credito può avvenire in compensazione su modello F24 entro il 30.06.2023.

Entro il 16.03.2023 dovrà essere trasmesso telematicamente una dichiarazione contenente i dati del credito d'imposta.

SPESE GAS IV TRIMESTRE 2022

L'art. 1 del D.L. 144/2022 (co. 4) riconosce un credito d'imposta alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel IV trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

L'utilizzo del credito può avvenire in compensazione su modello F24 entro il 30.06.2023.

Entro il 16.03.2023 dovrà essere trasmesso telematicamente una dichiarazione contenente i dati del credito d'imposta.

IMPRESE GASIVORE/ENERGIVORE

ENERGIA ELETTRICA – IMPRESE ENERGIVORE

SPESE ENERGIA I TRIMESTRE 2022

L'art. 15 del D.L. 4/2022 prevede un credito d'imposta (cod. 6960, ris. 13/E/2022) per le imprese a forte consumo di energia elettrica individuate dal Decreto Mise 21.12.2017 (della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Il credito d'imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

L'utilizzo del credito può avvenire in compensazione su modello F24 entro il 31.12.2022.

SPESE ENERGIA II TRIMESTRE 2022

L'art. 4 D.L. 17/2022 prevede un ulteriore credito d'imposta (cod. 6961, ris. 13/E/2022) per le imprese energivore ex D.M. 21.12.2017. In particolare, la misura è riservata alle imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. In questo caso, il credito, riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, è pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle stesse imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

L'utilizzo del credito può avvenire in compensazione su modello F24 entro il 31.12.2022.

SPESE ENERGIA III TRIMESTRE 2022

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (D.M. 21.12.2017) i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, l'art. 6 del D.L. 115/2022 riconosce un credito d'imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle stesse imprese e autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

L'utilizzo del credito può avvenire in compensazione su modello F24 entro il 30.06.2023.

Entro il 16.03.2023 dovrà essere trasmesso telematicamente una dichiarazione contenente i dati del credito d'imposta.

SPESE ENERGIA IV TRIMESTRE 2022

Sempre per le imprese energivore, l'art. 1, co. 1 del D.L. 144/2022 riconosce un credito d'imposta del 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel IV trimestre 2022. Possono accedere al credito le imprese di cui al D.M. 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel IV trimestre 2022.

L'utilizzo del credito può avvenire in compensazione su modello F24 entro il 30.06.2023.

Entro il 16.03.2023 dovrà essere trasmesso telematicamente una dichiarazione contenente i dati del credito d'imposta.

GAS NATURALE – IMPRESE GASIVORE

SPESE GAS I TRIMESTRE 2022

Un credito d'imposta (art. 4, D.L. 50/2022) è riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

L'utilizzo del credito può avvenire in compensazione su modello F24 entro il 31.12.2022.

SPESE GAS II TRIMESTRE 2022

Il credito d'imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (prima delle modifiche dell'art. 5 del D.L. 21/2022 e dell'art. 2 del D.L. 50/2022, il credito era del 15%).

L'utilizzo del credito può avvenire in compensazione su modello F24 entro il 31.12.2022.

SPESE GAS III TRIMESTRE 2022

L'art. 6 D.L. 115/2022 (co. 2) riconosce un credito d'imposta alle imprese a forte consumo di gas naturale. L'agevolazione prevista a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

L'utilizzo del credito può avvenire in compensazione su modello F24 entro il 30.06.2023.

Entro il 16.03.2023 dovrà essere trasmesso telematicamente una dichiarazione contenente i dati del credito d'imposta.

SPESE GAS IV TRIMESTRE 2022

Per il gas consumato nel IV trimestre 2022, per usi diversi dagli usi termoelettrici, spetta un credito d'imposta del 40% delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale in riferimento agli stessi periodi. L'agevolazione spetta se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati da GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

L'utilizzo del credito può avvenire in compensazione su modello F24 entro il 30.06.2023.

Entro il 16.03.2023 dovrà essere trasmesso telematicamente una dichiarazione contenente i dati del credito d'imposta.

Tutti i crediti d'imposta sopra citati possono essere eventualmente anche ceduti, in luogo della compensazione tramite F24, secondo specifiche modalità e termini di comunicazione.

Ver. 01.12.2022